

**TRA**

L'**Ospedale Generale di Zona "Moriggia-Pelascini"** Italia Hospital S.p.A. (di seguito denominato Ospedale) con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 87 e sede operativa in Gravedona ed Uniti (CO) Via Pelascini n. 3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05780911003, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Carla Nanni, domiciliata per la carica presso detta sede legale

**E**

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito denominata ASST) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

**PREMESSO CHE**

- l'ASST ha chiesto la disponibilità dell'Ospedale all'espletamento di prestazioni medico specialistiche di anestesia e rianimazione, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della stessa presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
- gli Enti si riservano espressamente di riesaminare il contenuto del presente contratto alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****ART. 1 - Oggetto**

L' Ospedale mette a disposizione dell'ASST – P.O. di Menaggio - il proprio personale della U.O.C. Anestesia e Rianimazione per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di attività anestesiologicala di elezione e pronta disponibilità diurna e notturna nelle giornate di venerdì e per un fine settimana al mese di 48 ore in pronta disponibilità per un totale di 6/7 accessi mensili di ore 24 ciascuno.

**ART. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività**

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata il venerdì e per un fine settimana al mese , **dalle ore 8,00 alle ore 8,00** mediante pronta disponibilità dello Specialista di Anestesia e Rianimazione, per pazienti afferenti al Presidio di Menaggio.

**ART. 3 – Compensi**

Per l'attività di cui trattasi verrà riconosciuto il compenso di Euro 1.000,00 ad accesso, della durata di 24 ore dalle ore 8 alle ore 8, nelle giornate di venerdì e di Euro 850,00 ad accesso, della durata di

24 ore dalle ore 8 alle ore 8, per un fine settimana al mese di 48 ore, comprensivi delle spese di viaggio.

#### **ART. 4 – Fatturazione**

L'Ospedale fatturerà le prestazioni erogate mensilmente, sulla base della presentazione di specifica distinta degli accessi effettuati. L' ASST che fruisce dell'attività specialistica in argomento, dovrà accreditare gli importi dovuti all'Ospedale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **ART. 5 - Assicurazione**

L' ASST garantisce idonea copertura assicurativa per i danni arrecati dai consulenti in occasione dell'attività di consulenza, con esclusione di rivalsa nei confronti degli stessi, escluso il caso di dolo o colpa grave. E' in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ospedale.

L' ASST garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Ospedale.

#### **ART. 6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione **sino al 30 settembre 2018**. Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti di rito, si conviene di regolare a norma del presente accordo pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01 gennaio 2018.

#### **ART. 7– Recesso Anticipato**

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 10 gg. da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata al rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata.

#### **ART. 8 – Eventuali variazioni e rinnovo**

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti. L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le parti con un congruo anticipo rispetto alla naturale scadenza.

#### **ART. 9 - Privacy**

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza Si impegna altresì ad osservare la normativa in materia dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in

materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché del Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” al D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l’assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

#### **ART. 10 – Codice di Comportamento**

I soggetti sottoscrittori della presente convenzione, si impegnano al rispetto dei reciproci Codici di Comportamento la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell’atto.

#### **ART. 11 – Foro Competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo il Foro di Sondrio, e di escludere, pertanto, l’eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c.

#### **ART. 12– Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### **ART. 13 – Imposta, Registrazione e Bollo**

La presente convenzione è:

- esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 26/4/1986 n. 131.
- soggetta, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, all’imposta di bollo, con onere a carico dell’Ospedale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

**OSPEDALE GENERALE DI ZONA  
“MORIGGIA-PELASCINI” ITALIA HOSPITAL S.P.A**

**Il Direttore Generale  
(dott.ssa Carla Nanni)**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo  
(dott. Carlo Maria Iacomino)**

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.